# Incertezza imperante

*di* Victor Uckmar



Fra le principali cause del dissesto del nostro Paese in ogni settore dall'alto al basso – e così dalla governance dell'empireo universitario sino ai dissestati marciapiedi – vi è "l'incertezza", che si manifesta, ormai da tempo, nella legislazione, di scadente qualità.

L'incertezza rende difficoltosa l'assunzione di decisioni e concorre, in particolare, ad accrescere la mole del contenzioso (a mero titolo esemplificativo, risulta che le cause pendenti in Cassazione sarebbero oltre tre milioni).

Esempio recentissimo di incertezza è senza dubbio il disegno di legge contenente le "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale" approvato dalla Camera e che passerà per la discussione al Senato.

Si tratta di un provvedimento importante che, pur caratterizzato da una certa portata condonistica (tuttavia limitata alla riduzione delle sanzioni e alla definizione di alcune violazioni penali), trova il suo fondamento nella scelta maturata in sede Ocse nel 2010 e rivolta all'adozione di programmi di emersione volontaria delle attività *off shore*.

I principali Stati dell'Unione Europea (Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda e Spagna) hanno già avuto modo di implementare a livello interno le opportune procedure e nella specie stanno incamerando il gettito correlato alle attività estere detenute in violazione delle disposizioni sul monitoraggio.

Sennonché, in tale frangente, l'Italia è ancora una volta rimasta indietro e non solo non ha attuato le direttive Ocse al riguardo, ma non ha ancora raggiunto l'accordo con la Svizzera dal quale avrebbe dovuto scaturire un gettito significativo (erano state prospettate decine e decine di milioni di euro).

Eppure il ritardo sarebbe stato utile per uniformarsi a quanto fatto da altri.

Al contrario, il richiamato provvedimento è già erroneo nell'intestazione perché esso non ha ad oggetto il rientro dei capitali come già avvenuto in base ai vari scudi, ma di regolarizzazione per la mancata compilazione del modulo RW. Quanto è stato presentato alla

Camera (all'inizio inserito, peraltro, nel decreto per agevolazioni ai terremotati dell'Emilia) al massimo può considerarsi un "brogliaccio" pieno di incertezze, come emerso nel recente convegno promosso dalla Fondazione Antonio Uckmar sul tema lo scorso 1° ottobre, con gli auspici della Camera di Commercio di Milano con larga partecipazione, e illustrate nel *pamphlet* "Voluntary disclosure", edito da Milano Finanza già in distribuzione alla fine di settembre.

Cominciamo dalla forma, che è anche sostanza: il testo in esame, come tanti, non rispetta le più elementari regole di tecnica legislativa ed è in contrasto con lo Statuto del contribuente fra l'altro laddove richiama norme mediante i meri riferimenti numerici, con la vaga aggiunta dell'inciso "e successive modificazioni", senza indicare il contenuto delle norme richiamate.

Ulteriore vaghezza si riscontra per l'applicabilità di aliquote diverse a seconda della sottoscrizione, entro un breve tempo, degli accordi con i Paesi *black list*, per l'individuazione dei soggetti passivi, per il presupposto (capitale o reddito, o ambedue? E l'imposta sulle successioni? il Belgio l'ha coperta), per le modalità di calcolo dell'imposta, per le procedure di accertamento.

Questi elementi essenziali saranno forse determinati dal preannunciato provvedimento dall'Agenzia delle entrate, con buona pace per l'art. 23 Cost.!

L'aspetto più delicato rimane quello penale.

Ed invero, per quanto sia stata esclusa la punibilità per i reati inerenti alle dichiarazioni dei redditi, è agevole immaginare che nel corso della procedura di *disclosure*, possano emergere altre fattispecie delittuose, rispetto alle quali il contribuente è destinato a rimanere "scoperto". Egli sarà dunque potrebbe essere portato a non accedere alla collaborazione volontaria, dal momento che l'Agenzia è tenuta a comunicare alla Procura della Repubblica il raggiunto accordo.

Per effetto delle osservazioni critiche svolte è solo stata recepita l'estensione della clausola di non punibilità agli artt. 2 e 3 del d.lgs. 74/2000.

E' indifferibile un intervento del Senato su molti punti, poiché in mancanza il provvedimento rischia di rivelarsi di scarso interesse per i contribuenti. E tale intervento sarà anche l'occasione per un ritorno ad una legificazione chiara, leggibile ma soprattutto coerente con i principi del nostro sistema, troppo spesso sacrificati alle scelte contingenti.

Sono tempi nei quali si fanno spazio idee rivoluzionarie, apprezzate dalla gran parte di noi. Ma la loro attuazione, oltre che osteggiata dalle caste conservatrici, rischia di essere compromessa in assenza di una produzione legislativa con solide basi, di un'amministrazione ben condotta e di una giustizia indipendente.